

# Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

## CIRCOLARE 20 ottobre 2009, n.28

Modalita' di presentazione delle domande di adesione alle transazioni ai sensi del decreto 28 aprile 2009, n. 132. (09A12492) (G.U. Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2009)

Le leggi 29 novembre 2007, n. 222, e 31 dicembre 2007, n. 244, stabiliscono che il Ministro della salute (ora Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali) possa concludere transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni e che siano tuttora pendenti.

Il regolamento di esecuzione, approvato con D.M. del 28/04/2009 n. 132, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2009, fissa, all'art. 4, la procedura per l'acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva, prevedendo che l'inoltro delle stesse avvenga secondo modalita' che sono definite nella presente circolare.

La presentazione delle domande avviene, di regola, per via informatica, tramite un sistema ad hoc denominato RIDAB - Sistema di Risarcimento Danni (di seguito indicato Sistema RIDAB), accessibile dal sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Settore Salute - [www.ministerosalute.it/transazioni](http://www.ministerosalute.it/transazioni) secondo le istruzioni indicate nel paragrafo «PROCEDURA TELEMATICA».

Ove l'interessato non possa motivatamente avvalersi di tale modalita', la domanda potra' essere inoltrata per posta raccomandata, indirizzata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, secondo le istruzioni indicate nel paragrafo «PROCEDURA A MEZZO POSTA».

La presentazione delle domande secondo deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente circolare.

### PROCEDURA TELEMATICA

#### 1) Accesso al sistema RIDAB.

La procedura di inoltro telematico prevede che il legale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. 28/04/2009, n. 132, (di seguito indicato come utente), presenti la domanda mediante l'utilizzo di un personal computer predisposto per il collegamento Internet di tipo ADSL.

L'accesso al sistema RIDAB avviene tramite il sito istituzionale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - settore salute [www.ministerosalute.it/transazioni](http://www.ministerosalute.it/transazioni)

Per l'utilizzo delle funzioni di acquisizione delle domande per via telematica attraverso il sistema RIDAB sono necessari i seguenti passaggi:

a) accreditamento da parte dell'utente al sistema di autenticazione del Ministero per ottenere le credenziali di accesso (nome utente e password).

L'accreditamento consiste in due distinti momenti:

la registrazione che richiede all'utente l'inserimento dei dati anagrafici, del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica;

la richiesta del profilo utente che richiede all'utente di scegliere il sistema RIDAB tra i sistemi disponibili in elenco;

b) abilitazione da parte del Ministero della richiesta di profilo al sistema RIDAB, tramite l'evasione della richiesta effettuata.

Dopo l'evasione della richiesta di profilo, l'utente puo' accedere al sistema RIDAB, che solo la prima volta richiede di completare le informazioni fornite in fase di registrazione. Quindi l'utente accede direttamente alle funzioni di gestione delle domande di adesione alle transazioni.

Ad ogni accesso successivo al primo, il sistema RIDAB richiede solo l'inserimento dell'utenza e della password.

2) Modalita' di acquisizione delle domande di adesione.

Il sistema RIDAB prevede le seguenti fasi:

- a) gestione della domanda di adesione;
  - b) gestione degli allegati;
  - c) validazione della domanda di adesione;
  - d) annullamento della domanda di adesione.
- a) Gestione della domanda di adesione

Le informazioni che il sistema RIDAB richiede per la compilazione del modulo di domanda di adesione sono le seguenti (I campi obbligatori sono identificati con il simbolo asterisco: \*):

i) Dati anagrafici del danneggiato o danneggiato deceduto

L'utente deve obbligatoriamente inserire tutte le informazioni anagrafiche relative al danneggiato, ivi compresa l'indicazione della manifestazione d'intenti. Nel caso di un danneggiato deceduto, l'utente deve inserire anche i dati relativi a ciascun avente causa.

ii) Posizione rispetto alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

Questa sezione e' dedicata alle informazioni inerenti il gruppo di riferimento del danneggiato, eventuale doppia patologia, la categoria ascritta, la richiesta e/o il riconoscimento dell'indennizzo ex lege 210/92, il nesso con la patologia o con l'eventuale decesso e la tempestivita'.

iii) Dati economici

L'informazione richiesta e' quella del valore ISEE relativo all'anno 2008. La mancata indicazione del dato comporta la rinuncia alla eventuale prioritarieta' di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 2, comma 362, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel caso di danneggiato deceduto, l'utente deve inserire per ogni avente causa il valore ISEE relativo all'anno 2008.

iv) Dati del contenzioso giurisdizionale per risarcimento

In questa sezione sono gestite le informazioni relative al procedimento giurisdizionale nei tre eventuali gradi di giudizio: atto di citazione e sentenza di primo grado, atto di citazione e sentenza di appello, ricorso in cassazione.

b) Gestione degli allegati

Alla domanda di adesione alla procedura transattiva devono essere allegati i documenti di cui all'art.4 comma 1, lettera c), del D.M. del 28/04/2009, n. 132:

i) verbale della competente Commissione Medico Ospedaliera, oppure parere dell'Ufficio medico legale della Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, oppure sentenza con cui e' stato riconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella

A annessa al DPR 834/81;

ii) istanza pervenuta alla competente ASL per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 210/92;

iii) atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze emesse;

iv) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109;

v) lettera di manifestazione d'intenti, assistita da una certificazione del legale che la sottoscrizione e' avvenuta in sua presenza.

I documenti da allegare alla richiesta di transazione possono essere solo in formato PDF.

c) Validazione della domanda di adesione

Prima di procedere alla validazione, il sistema RIDAB richiede il consenso al trattamento dei dati personali e l'assunzione di responsabilita' circa la veridicita' delle informazioni inserite.

La validazione della domanda di adesione si articola in due fasi che possono essere effettuate anche in momenti diversi:

validazione con riserva: e' la prima fase che ha lo scopo di assegnare il numero di protocollo al primo inserimento dei dati obbligatori richiesti; detto numero di protocollo sara' utilizzato nella corrispondenza e nelle comunicazioni successive inerenti la stessa domanda di adesione.

validazione definitiva: in un successivo accesso al sistema, richiamata la domanda con il numero di protocollo precedentemente assegnato, si deve completare il processo di acquisizione della domanda di adesione inserendo le informazioni richieste dal sistema RIDAB, entro la mezzanotte del novantesimo giorno ai sensi dell'art. 4, lettera c) del D.M. 28/04/2009, n. 132.

Effettuata la validazione definitiva la domanda di adesione non puo' essere modificata ma solo visualizzata ed eventualmente annullata.

d) Annullamento della domanda di adesione

La domanda di adesione puo' essere annullata in qualsiasi fase della procedura.

L'operazione di annullamento prevede obbligatoriamente l'inserimento della motivazione da parte dell'utente. La domanda annullata puo' essere solo visualizzata.

3) Assistenza agli utenti.

Gli utenti potranno avvalersi del servizio di assistenza tecnica che avra' il compito di fornire risposte esclusivamente a richieste relative al funzionamento del sistema RIDAB. Il servizio sara' attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 9.30 alle ore 18.30 e sara' contattabile ai numeri 06-8307.4299 e 06-8307.4368 oppure tramite mail all'indirizzo [tutor@eng.it](mailto:tutor@eng.it)

PROCEDURA A MEZZO POSTA

Qualora il legale di cui all'art 4 del D.M. 28/04/09, n. 132, non potesse, motivatamente, avvalersi delle modalita' di invio telematico messe a disposizione dal Ministero, deve presentare le domande di adesione tramite posta raccomandata A/R indirizzata a: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema - Ufficio VIII - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente circolare. Ai fini della scadenza dei termini di presentazione delle domande fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accentante. Sulla busta di invio deve essere riportata la dicitura «RIDAB» e il nominativo del legale.

Per ciascun danneggiato deve essere presentata una domanda di adesione alla procedura transattiva in carta semplice e sottoscritta dal legale di cui all'art 4 del D.M. 28/04/09, n. 132. Ciascuna domanda deve recare il frontespizio, scaricabile dal sito del Ministero all'indirizzo [www.ministerosalute.it/transazioni](http://www.ministerosalute.it/transazioni), con l'indicazione dell'oggetto, del nome e cognome del legale e del danneggiato, e deve essere corredata di:

1. specifico modulo di domanda da compilare in tutte le sue parti, scaricabile dal sito del Ministero all'indirizzo [www.ministerosalute.it/transazioni](http://www.ministerosalute.it/transazioni);

2. documentazione riportata nel D.M. del 28/04/2009, n. 132 all'art.4, comma 1, lettera c):

i) verbale della competente Commissione Medico Ospedaliera, oppure parere dell'Ufficio medico legale della Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, oppure sentenza con cui e' stato riconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al DPR 834/81;

ii) istanza pervenuta alla competente ASL per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 210/92;

iii) atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze emesse;

iv) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109;

v) lettera di manifestazione d'intenti, assistita da una certificazione del legale che la sottoscrizione e' avvenuta in sua presenza.

Ai sensi della normativa vigente il legale deve autorizzare il trattamento dei dati personali e l'assunzione di responsabilita' circa la veridicita' delle informazioni fornite.

CORRISPONDENZA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE TRAMITE PROCEDURA  
TELEMATICA O PROCEDURA A MEZZO POSTA DELLE DOMANDE DI ADESIONE

Nella corrispondenza indirizzata a questo Ministero e successiva alla presentazione della domanda, il legale deve sempre riportare il seguente oggetto: «domanda di adesione alla transazione - RIDAB - nome e cognome del legale - nome e cognome del danneggiato».

Ove l'utente fosse a conoscenza del numero di protocollo, deve essere indicato anche detto ulteriore dato informativo.

Tutte le istruzioni e la documentazione necessarie sono rese disponibili sul sito del Ministero - Settore Salute - [www.ministerosalute.it/transazioni](http://www.ministerosalute.it/transazioni) contestualmente alla pubblicazione della presente circolare.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si riserva, inoltre, di fornire eventuali ulteriori istruzioni facilitative sul medesimo sito istituzionale.

Roma, 20 ottobre 2009

Il capo Dipartimento della qualita'  
Palumbo